

## REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2001

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Lituania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001<sup>(3)</sup>, fissa le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra. Nella modifica apportata a detto regolamento con il regolamento (CE) n. 2867/2000 della Commissione<sup>(4)</sup>, il gruppo di prodotti «L1» è stato inserito nella parte A dell'allegato I. Occorre far figurare tale gruppo anche nel testo dell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/95. Di conseguenza tale regolamento deve essere rettificato.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2305/95, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi L1, 18, 19, 20, 21 e 22 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, degli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lituania e la Lettonia, dall'altra, o nell'ambito del regime previsto dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sul libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 14.